

APPROFONDIMENTO CIVILE

Amianto: differenza tra scivolo pensionistico per esposizione ad amianto e pensionamento per inabilità

Data pubblicazione:	06/02/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Lo scivolo pensionistico per esposizione all'amianto (asbesto) **consente ai lavoratori del settore privato, esposti per oltre 10 anni (o in miniere/cave), di anticipare l'uscita grazie a un moltiplicatore contributivo dell'1,5, aumentando i contributi effettivi del 50%**. Le vittime di patologie asbesto-correlate riconosciute dall'INAIL possono accedere direttamente alla pensione di inabilità.

Ecco i dettagli principali:

- Benefici Contributivi (Art. 13 L. 257/1992):** I periodi di lavoro con esposizione qualificata all'amianto vengono maggiorati con un coefficiente di 1,5 ai fini del diritto e della misura della pensione (10 anni di esposizione valgono 15 anni).
- Prepensionamento (Quota 96,7):** I lavoratori esposti possono accedere a forme di pensionamento anticipato, spesso intorno ai 61 anni e 7 mesi di età con almeno 35 anni di contributi, grazie alla rivalutazione.
- Pensione di Inabilità (Art. 1 co. 250 L. 232/2016):** Per chi ha contratto malattie professionali asbesto-correlate (riconosciute INAIL), è previsto il diritto al pensionamento immediato, indipendentemente dall'età e dall'anzianità, qualora non si raggiunga comunque il diritto con i benefici contributivi.

- **Procedura:** È necessario presentare domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione o della malattia professionale, e successivamente all'INPS per i benefici, come indicato nella Circolare n. 34 del 09.03.2020.

I benefici non sono cumulabili con altri benefici per lavori usuranti, ma sono compatibili con il riconoscimento di stati di invalidità.

Scivolo pensionistico amianto: differenza tra pensione di inabilità e benefici contributivi

Il tema dello **scivolo pensionistico per esposizione ad amianto** genera spesso confusione, soprattutto tra lavoratori che hanno operato in ambienti contaminati ma non hanno ancora sviluppato una patologia asbesto-correlata. È quindi fondamentale distinguere correttamente tra **prepensionamento per amianto (pensione di inabilità)** e **benefici contributivi amianto**, che rispondono a presupposti giuridici diversi.

Prepensionamento amianto: cos'è la pensione di inabilità

Il cosiddetto **prepensionamento amianto** coincide, sul piano giuridico, con la **pensione di inabilità per esposizione ad amianto**.

Questa forma di tutela è prevista **esclusivamente** per i lavoratori che abbiano:

- contratto una **malattia asbesto-correlata** (ad esempio asbestosi, mesotelioma, tumore polmonare);
- ottenuto il **riconoscimento della patologia da parte dell'INAIL** come malattia professionale.

In tali casi, la pensione di inabilità può essere riconosciuta **indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata**, proprio in ragione della gravità del danno subito e della perdita della capacità lavorativa.

Senza una malattia riconosciuta dall'INAIL, la pensione di inabilità non è accessibile.

Benefici contributivi amianto: l'alternativa per chi non è malato

Diversa è la situazione dei lavoratori **esposti all'amianto ma non affetti da patologie asbesto-correlate**.

In questi casi **non si ha diritto al prepensionamento immediato**, ma è possibile accedere ai **benefici contributivi amianto**, che rappresentano comunque una tutela rilevante.

I benefici contributivi consentono di:

- **anticipare l'età pensionabile**, grazie alla maggiorazione dei periodi di esposizione;

- **incrementare l'importo dell'assegno pensionistico**, valorizzando maggiormente i contributi versati.

Questa misura non presuppone la presenza di una malattia, ma richiede la **prova dell'esposizione qualificata e prolungata all'amianto**, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Documentazione e verifica dell'esposizione: il ruolo dello studio legale

L'accesso sia alla **pensione di inabilità amianto** sia ai **benefici contributivi** richiede una rigorosa attività di ricostruzione storica dell'esposizione.

In particolare, è necessario:

- analizzare la **documentazione aziendale** (DVR, mansioni, cicli produttivi);
- ricostruire le **condizioni ambientali di lavoro**;
- avviare correttamente la **procedura amministrativa INAIL e INPS**.

Conclusione

In sintesi:

- **pensione di inabilità amianto** → solo in presenza di malattia asbesto-correlata riconosciuta dall'INAIL;
- **benefici contributivi amianto** → per chi è stato esposto ma non è malato;
- la corretta qualificazione del caso concreto è decisiva per ottenere la tutela previdenziale spettante.

Una consulenza legale qualificata rappresenta il primo passo per non perdere diritti fondamentali maturati in anni di lavoro svolto in condizioni di rischio.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno